ORIGINALE

DELIBERAZIONE

m. 48

data 10.10.2018.

OGGETTO: Approvazione Regolamento: Modalità operative di ricevimento e registrazione delle disposizioni anticipate di trattamenti - DAT (Legge n. 219/2017). RISERVATO ALLA RAGIONERIA BILANCIO _____ MISS.____ PROG. TIT.____ MACR.AG. ____ CAP. N._____ ATTO N. ____

RISERVATO	AL SETTOR	E PROPONENTE
SET	<u> FORE</u>	Segr. Gen
Reper	torio n.	. 09
data	20.09.	2018

RISERVATO	SEGRETERIA GENERALE
PR	OPOSTA
N°	21
data	20.09.2018
data	20.09.2018



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 9.20 nella residenza Municipale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di I^ convocazione, il Consiglio Comunale, con l'intervento dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS
1	COSTANTINO VANESSA		Х
2	BRIGANO' ERASMO	Х	
3	ALBIOLO GIOACCHINO		х
4	PULEO EMILIANO	х	5.0
5	PROVENZANO GIOVANNI		X
6	ITALIANO SILVANA	х	ė.
7	RAPPA SALVATORE	х	
8	RAO GIORGIO		Х
9	DE SIMONE GIOVANNI	Х	
10	DI TRAPANI LORENZO	X	
11	GIULIANO VITO		X
12	D'ANGELO SALVATORE	Х	
13	DI TRAPANI VITO ALESSIO	Х	
14	LO BAIDO MAURO	X	
15	LATONA ONOFRIO	X	
16	SOLLENA GASPARE	Х	
17	DI CAPO GIUSEPPINA		X
18	DI LIBERTO CATERINA	Х	
19	GANGUZZA SIMONA	Х	
20	BARBICI GIUSEPPE	Х	
21	LO IACONO FRANCESCO	х	
22	СОМІТО ТОТИССІО	x	
23	RAPPA ELEONORA	Х	
24	RAO PIETRO		Х
		17	07

Presiède il Cons. Italiano Silvana nella qualità di Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale del Comune D.ssa Antonella Spataro.

Scrutatori i Consiglieri : Rappa S., Sollena G., e Puleo E..

Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l. r. 30/4/1991 n° 10, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione regolamento, "Modalità operative di ricevimento e registrazione delle Disposizioni Anticipate di trattamento - DAT (L. 219/2017)".

PREMESSO

- ➤ Che la Giunta Municipale con proprio atto n. 108 datato 14 settembre 2018 dichiarato immediatamente esecutivo, ha approvato lo schema di regolamento per definire le modalità organizzative e dare attuazione alla Legge n. 219/2017;
- Che detta normativa introduce specifiche competenze per l'Ufficio dello Stato Civile comunale che riguardano il ricevimento e la registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento DAT, nelle more che siano emanate successivamente delle circolare ministeriali attuative ed in attesa della normativa nazionale di recepimento della modalità di gestione telematica delle DAT in una banca dati istituita presso il Ministero della Salute, come previsto dai commi 418 e 419 della legge di bilancio 2018

VISTI:

- ✓ la legge 22 dicembre 2017, n.219 recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", pubblicata in G.U. in data 16.01.2018 ed in vigore dal 31.01.2018;
- ✓ la circolare n. 1/2018 del 08 febbraio 2018 prot. 15100. area 3 a cura del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale per i Servizi Demografici- del Ministero dell'Interno, con la quale vengono fornite le prime indicazioni operative sulla applicazione della legge n.219/2017,che mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che- tranne nei casi espressamente previsti dalla legge nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.
- √ l'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 il quale, al comma 1, dispone che" gli Enti Locali disciplinano con propri regolamenti in conformità con lo Statuto, l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- ✓ lo Statuto Comunale;

Ritenuto, pertanto, definire le modalità organizzative per dare attuazione alla normativa nazionale innanzi citata;

Per quanto sopra, si propone al

CONSIGLIO COMUNALE

- di approvare il Regolamento allegato sotto la lettera "A" che si compone di n.8 articoli tendente a disciplinare le "Modalità operative di ricevimento e registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT (L. 219/2017)",
- di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento allegato, si applicano le vigenti disposizioni di legge;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
- di pubblicare il presente regolamento all'albo pretorio online del Comune nei modi stabiliti dalla legge;
- 5) di approvare i modelli. relativi alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà D.P.R. n. 445/2000, rispettivamente rese dal Disponente, dal Fiduciario e della dichiarazione di volontà.

Il Responsabile del procedimento Sig. Fanni Rita Segesta



Ai sensi dell'art.12 LR n.30/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico

Il Responsabile del Settore Rag. Concetta Concone

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.
N. 48 DEL 10.10.2018

LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (18G00006)

(GU n.12 del 16-1-2018)

Vigente al: 31-1-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Consenso informato

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignita' e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario puo' essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilita' del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.

3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonche' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Puo' rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti piu' consoni alle condizioni del paziente, e' documentato in forma critta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilita', attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, e' inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse

forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari 1a artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilita' per paziente di modificare la propria volonta', l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

- 6. Il medico e' tenuto a rispettare la volonta' espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di cio', e' esente da responsabilita' civile o penale. Il paziente non puo' esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
- 7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volonta' del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.
- 8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.
- 9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalita' organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.
- 10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative.
- 11. E' fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l'acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari.

Art. 2

Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignita' nella fase finale della vita

- 1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, e' sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
- 2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico puo' ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.
- 3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Art. 3

Minori e incapaci

1. La persona minore di eta' o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacita' di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacita' per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volonta'.

2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore e' espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilita' genitoriale o dal tutore tenendo conto della volonta' della persona minore, in relazione alla sua eta' e al suo grado di maturita', e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignita'.

3. Il consenso informato della persona interdetta ai dell'articolo 414 del codice civile e' espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel

rispetto della sua dignita'.

4. Il consenso informato della persona inabilitata e' espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato e' espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volonta' del beneficiario, in relazione al suo grado di capacita' di intendere e di volere.

5. Nel caso in cui il rappresentante legale della interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione e' rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

Art. 4

Disposizioni anticipate di trattamento

- 1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacita' di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, puo', attraverso le DAT, esprimere le proprie volonta' in materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresi' una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
- 2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che e' allegato alle DAT. Al fiduciario e' rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario puo' rinunciare alla nomina con atto scritto, che e' comunicato al disponente.

3. L'incarico del fiduciario puo' essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalita' previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volonta' del disponente. In caso di necessita', il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del

titolo XII del libro I del codice civile. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medi/co e' tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il Miduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità' di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3.

- 6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del medesimo, comune di residenza del disponente che all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilita' di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
- 7. Le regioni che adottano modalita' telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalita' informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la liberta' di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.
- 8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilita' di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.

Art. 5

Pianificazione condivisa delle cure

- 1. Nella relazione tra paziente e medico di cui all'articolo 1, comma 2, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, puo' essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacita'.
- 2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente puo' realisticamente attendersi in termini di qualita' della vita, sulle possibilita' cliniche di intervenire e sulle cure palliative.
- 3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico ai sensi del commà 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario.
- 4. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso video-registrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilita' di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. La pianificazione delle cure puo' essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.
- 5. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

Art. 6

Norma transitoria

 Ai documenti atti ad esprimere le volonta' del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge.

Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

 Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

Relazione alle Camere

1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando



Servizi Demografid Prot. Uscita del 08/02/2018 Numero. 0000409 Classifica 15100.area 3



N. L& DEL 10.10.201



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

N. 15100.area3 Circolare n. 1/2018 Roma, data protocollo

OGGETTO: Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento». Prime indicazioni operative.



Il 31 gennaio u.s. è entrata in vigore la legge indicata in oggetto che, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che – tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge – nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

In tale contesto l'art. 4 stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Tale previsione precisa che le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti all'uopo previsti (comma 4).

Al riguardo, considerati i primi dubbi interpretativi espressi da taluni operatori, si forniscono, d'intesa con il Ministero della Salute qui in indirizzo, i seguenti chiarimenti concernenti gli aspetti di stretta competenza degli ufficiali del Governo presso i Comuni:

- l'ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L'ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;
- 2) l'ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all'identità ed alla residenza del consegnante nel comune – e a riceverla;
- 3) all'atto della consegna l'ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell'ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l'originale;





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

4) la legge non disciplina l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14, primo comma, nn. 1-4-bis, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, di talché l'ufficio, ricevuta la DAT, deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al d.lgs. 30/6/2003, n. 196.

Al riguardo, considerato che il legislatore ha stabilito la competenza dell'ufficiale dello stato civile secondo il criterio di residenza del disponente, va segnalata l'importanza di assicurare il costante raccordo organizzativo con il corrispettivo ufficio d'anagrafe, soprattutto per la corretta trattazione delle fattispecie riguardanti quei disponenti che, migrati da altri Comuni, consegnino al nuovo Comune di residenza nuove DAT, modificative di precedenti, o revoche delle stesse.

Quanto alle indicazioni in merito alle modalità di trasmissione delle DAT alle «strutture sanitarie», si segnala che le stesse richiedono la preventiva emanazione del decreto del Ministro della Salute previsto dall'art. 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio 2018), il cui iter stabilisce il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, nelle forme dell'intesa, ed il preliminare parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Le SS.LL. vorranno portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare, assicurandone la conforme applicazione, e riferendo, entro il 10 luglio p.v., sul numero di DAT ricevute dagli uffici comunali fino al 30 giugno 2018, con successivi aggiornamenti trimestrali.

Si confida nella fattiva, consueta collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE (D'Attilio)



Verbale n.48 data 10.10.2018 avente per oggetto: "Approvazione Regolamento: Modalità operative di ricevimento e registrazione delle disposizioni anticipate di trattamenti – DAT. (Legge n. 219/2017)."

Il Presidente, pone in discussione il punto n. 4 posto all'O.d.g.

Il Cons Ganguzza S., invita il Presidente della I^ Commissione Consiliare a relazionare sull'atto posto in esame.

..... OMISSIS DIBATTITO

Esce il Cons. Lo Iacono F... Presenti n. 16.

Il Presidente, non avendo nessun altro Consigliere Comunale chiesto di intervenire pone a votazione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Consiglieri presenti in aula n.16.

Brigano' E. - Puleo E. - Italiano S. - Rappa S. - De Simone G. - Di Trapani L. D'Angelo S. - Di Trapani V.A. - Lo Baido M. - Latona O. - Sollena G. - Di Liberto C. Ganguzza S. - Barbici G. - Comito T. - Rappa E..

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la superiore proposta;
- Visto l'OREL;
- con voti n. 15 favorevoli:
 - Brigano' E. Puleo E. Italiano S. Rappa S. De Simone G. Di Trapani L. –
 D'Angelo S. Di Trapani V.A. Lo Baido M. Latona O. Sollena G. Di Liberto C. –
 Ganguzza S. Barbici G. Comito T.
- ✓ voti contrari : nessuno
- Consiglieri Astenuti: n. 1 Rappa E.

espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori essendo presenti n. 16 Consiglieri ed assenti n. 8 (Costantino V. – Albiolo G. – Provenzano G. – Rao G. – Giuliano V. – Di Capo G. – Lo Iacono F. - Rao P...)

DELIBERA

Approvare la superiore proposta.





COMUNE DI PARTINICO

Provincia di Palermo 🕏

1ª Commissione Consiliare Affari istituzionali ed attività normative

Prot. n. 3 4 /1ª CC

11. 26/03/2018

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AL SEGRETARIO GENERALE SEDE

OGGETTO: Trasmissione parere, estratto dal verbale n. 10 del 26 08 18

La 1ª Commissione Consiliare riunitasi in data 26 03 18 con la presenza dei Sigg.

N.	COGNOME E NOME	N.Q.	PRESENTE	ASSENTE
1	Di Trapani Lorenzo	Presidente	×	
2	Rao Giorgio	Componente	1 3 3	×
3	Puelo Emiliano	Componente	×	
4	Provenzano Giovanni	Componente	×	
5	D'Angelo Salvatore	Componente	×	
6	Sollena Gaspare	Componente	×	
7	Ganguzza Simona	Componente	×	
8	Comito Totuccio	Componente	X	

Esaminata la proposta n. n. Z 1 del 20 0 3 18 avente per oggetto:

HATTAOVAZIONE RECOLAMENTO RICEVIMEN OFERATIVE DI AKTICITATE 0151051210111 DELLE TRACTAMENTI

HA ESPRESSO IL SEGUENTE RISULTATO:

DITNATAHI, TULEO, MOVEHZAHO Consiglieri Presenti: N. Z DIANGELO, SOLLENA, GAHOUZZA, CONTI

Consiglieri Votanti: N. X

Voti Favorevoli:

N. X

Voti Contrari:

Consiglieri Astenuti: N. ____

VISTO: IL PRESIDENTE CONSIGLIO

IL SEGRETARIO DELEGATO IL PRESIDENTI I COMMISSIONE CONSILIARE

Allegato A

CITTA' DI PARTINICO

Provincia Palermo

REGOLAMENTO PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)

-Legge 22 dicembre 2017,n.219

-Circolare Ministero dell'Interno n.1/2018 del 08/02/2018



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.) - TESTAMENTO BIOLOGICO

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI

1. Il Comune di Partinico, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) presso il Settore Servizi Demografici.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- Dichiarazione Anticipata di Trattamento - D.A.T. (detto anche Testamento Biologico): il documento contenente le dichiarazioni rese da un soggetto relative alle volontà di essere sottoposto o meno a trattamenti sanitari in caso di malattia, lesione cerebrale irreversibile o patologia invalidante e permanente, che costringano a trattamenti costanti con macchine o sistemi artificiali in una fase in cui la persona non sia più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura cui è sottoposta. Nel Testamento Biologico la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto riguarda il fine vita, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo. La persona che lo redige nomina uno o più Fiduciari che divengono, nel caso in cui l'interessato non sia più in grado di comunicare consapevolmente con i medici, i soggetti chiamati a dare fedele espressione ed esecuzione della volontà della stesso, per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire. La D.A.T. potrà essere redatta dal Disponente in forma libera, oppure utilizzando il modello messo a disposizione dall'Ufficio dei Servizi Demografici (Mod. C). Tale documento dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto, sia dal Dichiarante che dal/dai Fiduciario/i.

- Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari: il Registro riportante il numero progressivo attribuito alle dichiarazioni di volontà/testamento biologico consegnate al Comune. Il numero è consecutivo e crescente, e viene attribuito in base alla data di consegna del testamento biologico. Ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutte quelle persone

che hanno redatto una D.A.T.

- Disponente: la persona iscritta nell'Anagrafe del Comune di Partinico, può rendere la dichiarazione relativa al Testamento Biologico a condizione che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia in possesso della capacità giuridica e non sia sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della capacità di agire. L'Ente non ha alcun obbligo di verifica in merito alle effettive facoltà del soggetto dichiarante.

Fiduciario: la persona maggiorenne capace di intendere e di volere. Avrà il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del Disponente, qualora lo stesso si trovi nell'incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire. Il

Disponente può nominare anche un altro Fiduciario supplente.

- Funzionario accettante: è il Responsabile del Settore Servizi Demografici - Ufficio di Stato civile o un suo delegato, incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro. Il Funzionario accettante rilascerà al Disponente una copia dell'istanza-dichiarazione

sostitutiva relativa alla presentazione del Testamento Biologico. Il Funzionario non conosce il contenuto della D.A.T., che è un atto strettamente personale, e pertanto non può rispondere dei contenuti dello stesso. A lui spetta il compito di conservare con diligenza le dichiarazioni sostitutive e le buste contenenti il Testamento Biologico, così da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni.

Luogo di deposito del Testamento Biologico: il luogo posto all'interno del Settore Servizi
 Demografici –Ufficio di Stato Civile del Comune di Partinico dove verranno fisicamente conservate le D.A.T. consegnate.

ART. 3 - REDAZIONE DELLA D.A.T./TESTAMENTO BIOLOGICO ED ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Il Testamento Biologico, redatto in carta e forma libera, deve essere sottoscritto dal

Disponente e dal/dai Fiduciario/i.

2. Il Testamento Biologico va presentato in una busta chiusa che, al momento della consegna al Funzionario accettante, dovrà essere firmata sui lembi di chiusura da parte del Disponente del/dei Fiduciario/i. La busta verrà poi numerata e lo stesso numero sarà riportato sull'istanza-dichiarazione, oltre che annotato nel Registro.

3. All'atto del deposito del Testamento Biologico il Disponente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con modulo già predisposto (Mod. A), nella quale dichiarerà la consegna della busta chiusa, la nomina dei Fiduciari e che non ha depositato altro Testamento Biologico presso soggetti pubblici o privati, diversi dal

Comune di Partinico

4. Il Fiduciario dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con modulo già predisposto (Mod. B), nel quale dichiarerà di aver preso conoscenza e di

accettare l'incarico di dare fedele esecuzione alla volontà del Disponente.

5. Il Fiduciario, nel caso in cui il Disponente diventi incapace di comunicare consapevolmente, diviene il soggetto chiamato a comunicare ai medici curanti o eventualmente a soggetti terzi indicati nel testamento la volontà della Disponente in ordine alle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari richiesti. Egli può quindi richiedere la busta contenente la D.A.T. presentandosi direttamente ai Settore Servizi Demografici-Ufficio di Stato Civile-, rilasciando apposita ricevuta. Su esplicita richiesta la busta può altresì essere consegnata o inviata all'Autorità Giudiziaria o agli Organismi Sanitari. La consegna della busta deve essere annotata sul Registro.

6. Il Comune non assume alcuna responsabilità o onere in relazione al valore giuridico ed al contenuto del testamento biologico, oltre che all'effettivo comportamento del Fiduciario, essendo il proprio compito limitato alla gestione del registro e alla conservazione dei

Testamento Biologico.

RT. 4 - CARATTERISTICHE, MODALITA' E TENUTA DEL REGISTRO

1. Il Registro è riservato ai cittadini iscritti nell'Anagrafe del Comune di Partinico ed ha come finalità la gestione della banca dati dei Disponenti, che hanno redatto una D.A.T., e dei loro Fiduciari.

2. L'istanza-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla compilazione e sottoscrizione di una D.A.T., avrà un numero progressivo identico a quello messo sulla busta contenente il Testamento biologico e verrà annotata sul Registro, oltre che protocollata.

3. All'istanza-dichiarazione sostitutiva e alla busta contenente la D.A.T. viene attribuito lo

stesso numero annotato sul Registro.

4. Al Settore Servizi Demografici-Ufficio di Stato Civile- spetta la tenuta e l'aggiornamento del Registro su supporto informatico, con il compito di verificare annualmente l'eventuale decesso o emigrazione dei Disponenti.

ART. 5 - REVOCA, MODIFICA O RINNOVO DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Su richiesta del Dichiarante l'iscrizione nel Registro potrà essere revocata in qualunque momento. Tale revoca comporta la restituzione della busta contenente la D.A.T., con conseguente annotazione sul Registro.

2. La revoca della D.A.T. non comporta alcun obbligo per il Comune di comunicazione ai Fiduciari indicati nella dichiarazione revocata. Tale adempimento infatti rimane ad

esclusivo carico dello stesso Disponente.

3. In ogni momento il Disponente potrà procedere alla modifica della D.A.T., precedentemente depositata, mediante la consegna di una nuova dichiarazione sempre in busta chiusa e con le stesse modalità previste per l'iscrizione. Tale sostituzione sarà debitamente annotata sul Registro.

- 4. La cessazione dell'iscrizione anagrafica del Disponente non comporta la sua cancellazione dal Registro. In caso di trasferimento in un altro Comune e di successivo deposito di un nuovo Testamento Biologico, il Disponente ha l'obbligo di ritirare la busta depositata in precedenza presso il Comune di Partinico. Ciò comporterà la sua cancellazione dal Registro, con annotazione di quanto avvenuto. In ogni caso il venir meno della residenza nel Comune di Partinico da parte del Disponente comporta, trascorsi 5 anni, la cancellazione dal Registro e la distruzione della busta contenente la D.A.T.
- 5. La comunicazione o l'accertamento d'Ufficio dell'avvenuto decesso del Disponente comporterà la cancellazione dal Registro e la contestuale distruzione della Busta contenente la D.A.T., con conseguente annotazione sul Registro. Nessuna comunicazione è dovuta in tal caso dal Funzionario ai Fiduciari.
- 6. Il Funzionario, che per qualsiasi motivo venisse a conoscenza del grave stato di salute del Disponente, non ha alcun obbligo di segnalazione del deposito della Dichiarazione presso il Comune, né ai Fiduciari né ad altro soggetto o Ente.

ART. 6 - ACCESSO AL REGISTRO

1. Il Registro non è pubblico.

2. L'accesso al Registro ed alle Dichiarazioni ivi contenute è consentito, oltre che al Disponente, anche al Fiduciario e agli eventuali Fiduciari supplenti.

ART. 7 - GRATUITA' DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. L'iscrizione al Registro è volontaria e gratuita.

ART..8 - ENTRATA IN VIGORE

 Il presente regolamento entra in vigore il giorno di cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale on-line.





COMUNE DI PARTINICO

ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)

	iiscale	recapito telefonico
indirizz	o e-mail	
agli efi posso	fetti dell'art. 47 del D.P andare incontro in cas	P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità penali a cu o di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del succitato D.P.R.
	Ŷ.	DICHIARO
	avere a tale scopo utiliz l'apposito modello p un modello persona Partinico (compresa di avere inserito nella bi documento di identità e specifico compito di con all'Autorità Giudiziaria: di essere consapevole o personali) il trattamento esclusivamente nell'amb improntato a principi di di essere a conoscenza	chiarazione anticipata di trattamento (D.A.T.) in busta chiusa al Comune di Partinico e di zato: irredisposto dal Comune di Partinico, integro in tutte le sue parti; ilizzato, contenente comunque tutti gli elementi essenziali previsti dal Comune di all'identificazione dei/l fiduciari/o); usta, insieme alla dichiarazione anticipata di trattamento (D.A.T.), copia di un mio valido copia del valido documento di identità dei/l fiduciari/o di seguito indicati/o e aventi/e lo nunicare la predetta D.A.T. agli Organismi Sanitari, al Comune e se ricorre il caso anche che ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dal co delle informazioni rese, effettuabile anche con strumenti informatici, sarà eseguito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene da me rilasciata e sara correttezza, liceità, trasparenza, oltreché di tutela del diritto alla riservatezza; delle modalità utili a revocare o variare la mia dichiarazione anticipata di trattamento re potrà essere effettuato esclusivamente da me medesimo o dai/l fiduciari/o sopra
Partinio		Il dichiarante
		(firma da apporre alla presenza dell'impiegato comunale)
La pres	sente dichiarazione è s	tata sottoscritta da
Di front	e all'impiegato addetto	previa identificazione con documento
VOICE-217		rilasciato ildada
n. di re	gistrazione	
	o, II	




COMUNE DI PARTINICO

ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)

capito telefonicodirizzo e-maildirizzo e-maildi effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 4 sso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai DICHIA	45 e consapevole delle responsabilità penali a
sso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai DICHIA	45 e consapevole delle responsabilità penali a
sso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai DICHIA	sonsi dell'est. 76 del sussitata D.D.D.
	RO
 di avere controfirmato la dichiarazione anticipata seguito indicato: 	di trattamento (D.A.T.) redatta dal Disponent
	nome
nato a	
residente in Partinico Via	
 di essere consapevole che ai sensi del D. Lge protezione dei dati personali) il trattamento delle informatici, sarà eseguito esclusivamente nell'a dichiarazione viene da me rilasciata e sarà impro oltreché di tutela del diritto alla riservatezza; di essere a conoscenza che il ritiro della dichiara: effettuato esclusivamente dal Disponente o da Disponente. 	informazioni, rese, effettuabile anche con strum imbito del procedimento per il quale la prese ontato a principi di correttezza, liceità, trasparei zione anticipata di trattamento (D.A.T.) può ess
rtinico, lì Il dichiai	No.
il dichial	(firma da apporre alla presenza dell'Impiegato comunale)
te riservata all'ufficio)	
Proceeds disk.	
presente dichiarazione è stata sottoscritta da	
ronte all'impiegato addetto previa identificazione con do	ocumento
rilasciato il	da
tinico, Iì	
7	Il Funzionario Incaricato

Ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione Italiana,



COMUNE DI PARTINICO

io sottoscritto	/a			
nato/a a			Prov il	
residente a Pa	artinico (PA) in			nn
codice fiscale				
documento d'	identità			
recapito telefo	onico			
indirizzo e-ma	il			
DICHIAR	O SOLENNEM	IENTE:	4	
volontă, il mio rifiutarle tutte, contenute in c capacità di der malattia. A questi fini pr rispetto delle i Organismi Sai Civile-del Con	o diritto, in caso di mali nel rispetto dei miei pri questo documento abb cidere o di comunicare revedo la nomina di n mie volontà espresse r nitari, l'Autorità Giudizia nune diPartinico, del ve	attia, di scegliere tra ncipi e delle scelte di piano valore anche ne le mie decisioni ai miefiduciario/i conel presente docume aria se ricorre il caso erificarsi delle condizione presente docume erificarsi delle condizione presente delle condizione presente delle condizione delle condiz	eme una vera e propria dici le diverse possibilità di cura seguito indicate. Intendo ind ell'ipotesi in cui in futuro m ei medici curanti sulle scelte he si impegna/no a garantiro nto e a cui affido anche il co , ed il Settore Servizi Demo ioni che rendono necessari esso il Servizio Comunale c	a disponibili o anche oltre che le dichiarazioni accada di perdere da fare riguardo ad u e lo scrupoloso compito di informare ografici –Ufficio di Sta
PERTAN come mio PRI	TO DELEGO MO FIDUCIARIO:	3	X	
nome e cogno	me			
ato/a a			Prov.	
esidente a			Prov	In
3	***************************************		Пп	
codice fiscale.				
documento d'id	dentità			

	100 apro 12
	indirizzo e-mail recapito telefonico
	come mio eventuale SECONDO FIDUCIARIO:
	nome e cognome
	nato/a aProv.
	residente a
	codice fiscale
	documento d'identità
	recapito telefonico
	indirizzo e-mail
	QUINDI DISPONGO E DICHIARO:
	che qualora avessi una malattia allo stadio terminale o una lesione cerebrale invalidante e irreversibile o una malattia che necessiti l'utilizzo permanente di macchine o se fossi in uno stato di permanente incoscienza considerata irreversibile dai medici, i trattamenti sanitari riguardanti la mia persona:
	1) a siano a NON siano intrapresi tutti i provvedimenti volti ad alleviare le mie sofferenze (come l'uso de farmaci oppiacei) anche se il ricorso a essi rischiasse di anticipare la fine della mia vita.
	2) u voglio u NON voglio che mi siano praticate forme di respirazione meccanica.
	3) u voglio u NON voglio essere idratato o nutrito artificialmente.
	4) altre disposizioni personali:
	y 9
	Le presenti volontà possono essere da me revocate o modificate in ogni momento con successiva dichiarazione nella quale espressamente si dia atto del superamento della precedente, indicandone gli estremi di data. Acconsento espressamente al trattamento dei miei dati al fine dell'attuazione della mia volontà resa nella presente dichiarazione e dell'inserimento e della conservazione di copia della presente dichiarazione nell'apposito registro conservato presso il Settore Servizi Demografici – Ufficio di Stato Civile del Comune di Partinico
	Luogo e data
	Il Dichiarante
,	
	NOLTRE, DISPONGO E DICHIARO CHE:

voglio l'assistenza religiosa della seguente confessione

()) al momento della mia morte:

NON voglio l'assistenza religiosa;

2) voglio che il mio funerale avvenga nelle seguenti forme:

3) in successione alla mia morte:

voglio essere cremato.

NON voglio essere cremato.

Le presenti volontà possono essere da me revocate o modificate in ogni momento con successiva dichiarazione nella quale espressamente si dia atto del superamento della precedente, indicandone gli estremi di data.

Acconsento espressamente al trattamento dei miei dati al fine dell'attuazione della mia volontà resa nella presente dichiarazione e dell'inserimento e della conservazione di copia della presente dichiarazione nell'apposito registro conservato presso il Settore Servizi Demografici –ufficio di Stato Civile-del Comune di Partinico).

Luogo e data

Il Dichiarante

II/I Fiduciario/i



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI N. LIST DEL 10.10.2018 Elenco cronologico delle Disposizioni Anticipate di Trattamento | DAT presentate Legge 22 dicembre 2017, n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di Disposizioni Anticipate di Trattamento"
 Circolare Ministro dell'Interno n. 1/2018 del 8 febbraio 2018 Bio testamento STATO CIVILE Elenco

NITIZ	0	f						ĺ									
270	ANNOTAZIONI (decesso, trasferimento del disponente)	r					5					4					3
	VARIAZIONI DELLE D.A.T. (rinnovazioni, modificazioni, revoca)		ř	(I				1	3							
	(rinne			š.		illian -			2.			1					
	MUTAMENTI DEL FIDUCIARIO (rinuncia, revoca, sostiuzione, decesso eec.)		1			diana a			2								
	GENERALITÀ DEL FIDUCIARIO		Nato/a il														
	INDIRIZZO	1 3	Tel.					1		1							
N. S.	GENERALITÀ DEL DISPONENTE	e e	Nato/a il									, and the second			4		
PROTOCOLEO	GENERALE Numero Data preferello prescutazione								,					18116			
PR					The second second		_		-				200			*	
<u> </u>	Z er										<u> </u>				-	-	

IL PRESIDENTE
Italiano Silvana



IL CONSIGLIERE ANZIANO
Brigano' Erasmo

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Antonella Spataro

REFERTO DI PU	######################################
(Art. 11, comma 1, REG. PUBB. N	L.R. 44/91)
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su	
pubblicazione, che copia del presente 17.10.2011 all'albo pretorio ove r	verbale venne pubblicato il giorno imarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
.1	8
IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO	IL SEGRETARIO GENERALE D.ssa Antonella Spataro
Il sottoscritto Segretario Generale, visti g	gli atti d'ufficio
ATTES	gli atti d'ufficio
Che la presente deliberazione:	gli atti d'ufficio
Che la presente deliberazione: L' divenuta esecutiva il	gli atti d'ufficio STA
Che la presente deliberazione: L' divenuta esecutiva il L' stata trasmessa al Presidente del Consiglio Co	gli atti d'ufficio STA munale in data;
ATTES Che la presente deliberazione: E' divenuta esecutiva il E' stata trasmessa al Presidente del Consiglio Co E' dichiarata Immediatamente Esecutiva	gli atti d'ufficio STA STA Smunale in data; 7a (Art. 12, Comma 2, İ.R. N. 44/91);
Che la presente deliberazione: L' divenuta esecutiva il L' stata trasmessa al Presidente del Consiglio Co	gli atti d'ufficio STA STA Smunale in data; 7a (Art. 12, Comma 2, İ.R. N. 44/91);